



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 121 DEL 08/09/2023

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE SPIAGGIA DI FETOVAIA.

IL SINDACO

Visto l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. che disciplina il potere del Sindaco all'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto il Decreto Legislativo n.116 del 30.05.2008 (attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i.) che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni anche la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione, così come modificato dal D.M. del Ministero della Salute del 19.04.2018, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116 del 30.05.2008, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5281 del 20.03.2023 con la quale la Regione Toscana ha provveduto ad indicare e classificare le acque di balneazione per la stagione 2023;

Vista la nota dell'ARPAT acclarata dagli uffici comunali in data 07/09/2023 prot. 13144 con la quale si comunicava che a seguito dell'analisi effettuate sui campioni di acqua di mare prelevato presso la stazione che individua l'area di balneazione afferente la spiaggia di Fetovaia, sono emersi risultati sfavorevoli tali da far risultare l'area non idonea alla balneazione e da prevedere l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a tutela della salute pubblica, all'emissione di divieto di balneazione su tutto l'arenile di Fetovaia in attesa di nuove disposizioni;

Ritenuto altresì doveroso coinvolgere gli organi competenti al fine di verificare il sistema di scarico fognario delle attività prospicienti l'arenile di Fetovaia;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

Il **DIVIETO DI BALNEAZIONE** dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino a successiva revoca, su tutto l'arenile della spiaggia di Fetovaia.

DISPONE

- l'installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopra citate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: "Divieto di balneazione" compreso idoneo simbolo grafico di divieto, nonché estremi del presente provvedimento nelle seguenti lingue: italiano e inglese;

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa, al Comando di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio ed alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, al Raggruppamento Carabinieri Parchi, all'ASA S.p.a, alla Regione Toscana settore Protezione della Natura e del Mare, al Ministero della Salute, al Dipartimento della Prevenzione Toscana Nord Ovest, al Consorzio CB5 Toscana Costa.
- che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione e sarà vigente sino a successiva revoca;

DISPONE ALTRESI'

Che sia effettuato un intervento urgente da parte della Soc. ASA s.p.a al fine di verificare eventuali anomalie ai sistemi di scarico fognario delle attività e/o delle abitazioni civili prospicienti l'arenile di Fetovaia, invitando la Capitaneria di Porto di Portoferraio ed il Raggruppamento Carabinieri Parchi a porre in essere tutte le azioni di controllo di competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)